

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE

### SERVIZIO 16 - UNITA' OPERATIVA 3

**“Gestione Risorse Naturalistiche – Ripartizione Faunistico Venatoria”**

C/so Piersanti Mattarella, 97

**TRAPANI**

## **DISPOSIZIONE N°1 del 06/02/2019**

Il Dirigente della U.O. N° 3 Gestione Risorse Naturalistiche – Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani.

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e s.m.i.;

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e s.m.i.;

**Visto** il progetto “Studio e monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) transitante e svernante in Italia, analisi del trend demografico ALI D’ITALIA” proposto dalla “FANBPO” Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Paleartico Occidentale;

**Visto** il D.R.S. n. 1790 del 26/11/2018, con il quale è stato approvato l’elenco dei cacciatori monitoratori abilitati di cui all’allegato “A”, che parteciperanno al progetto in premessa;

**Considerato** che il citato D.R.S. n. 1790 del 26/11/2018, al punto 3 dell’art. 1, prevede il monitoraggio della specie Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma, nel periodo compreso tra la data di chiusura della caccia fino al 15 marzo, attraverso la registrazione di ciascun cacciatore monitoratore appositamente formato e abilitato all’applicazione on line BECCAPP;

**Cosiderato** che l’art. 4 del citato D.R.S. N. 1790 del 26/11/2018 prevede che le Unità Operative Ripartizioni Faunistico Venatorie dei Servizi per il Territorio devono individuare con apposito provvedimento le aree nelle quali effettuare il monitoraggio della specie Beccaccia;

**Visto** il Protocollo Operativo trasmesso dal Servizio 3 – Gestione Faunistica Del Territorio con nota prot. n. 2721 del 05/02/2019, con i relativi allegati;

**Ritenuto** di dovere individuare le aree in cui effettuare il monitoraggio della specie Beccaccia nel territorio di competenza;

**Art. 1** – Per le finalità di cui in premessa, le attività di monitoraggio della specie Beccaccia potranno essere svolte dai cacciatori abilitati (di seguito definiti monitoratori) in tutto il territorio cacciabile, all'interno dei demani forestali regionali, ricadenti negli Ambiti Territoriali di Caccia TP1 e TP2.

**Art. 2** – Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte nel periodo compreso tra la data di chiusura della caccia fino al 15 marzo 2019, con l'utilizzo di uno o al massimo due cani da ferma, per un massimo di 3 ore consecutive comprese tra le ore 07:00 e le ore 17:00, esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, con una frequenza massima di tre giorni alla settimana e minima di almeno tre uscite nell'arco temporale consentito.

**Art. 3** – I monitoratori dovranno operare in stretto raccordo con la Ripartizione Faunistico Venatoria e dovranno registrare ogni uscita sull'applicazione on line BECCAPP a fine attività.

**Art. 4** – Ogni monitoratore è obbligato a comunicare anche tramite e-mail, preventivamente, l'ora, la località in cui intende effettuare il monitoraggio, in modo da consentire alla Ripartizione di coordinare le attività ed evitare sovrapposizioni di monitoratori nella stessa località; l'uscita per il monitoraggio si intende autorizzata senza ulteriori comunicazioni, tranne nel caso di monitoraggi coincidenti nella medesima località e nel medesimo giorno; in questo caso ai fini autorizzativi sarà presa in considerazione la data e l'ora della richiesta; la seconda richiesta sarà espressamente autorizzata in altra località da concordare con il monitoratore.

**Art. 5** – I monitoratori svolgeranno le relative attività su base volontaria; ogni monitoratore è direttamente responsabile della propria incolumità, dell'incolumità dei cani coinvolti e di eventuali danni che dovesse arrecare a cose e/o persone; l'Amministrazione Regionale non risponde di eventuali infortuni occorsi ai monitoratori e/o ai loro cani, né di eventuali danni arrecati a cose e/o persone dagli stessi.

**Art. 6** – Il Servizio per il Territorio di Trapani rilascerà ad ogni cacciatore monitoratore apposita autorizzazione secondo il modello trasmesso dal Servizio 3 - Gestione Faunistica Del Territorio con nota prot. n. 2721 del 05/02/2019; in tale modello è prevista apposita dichiarazione relativa all'assunzione di responsabilità e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali che ogni monitoratore dovrà tassativamente sottoscrivere.

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Il Dirigente Responsabile U.O.3  
Servizio 16 – S.T. di Trapani  
*Dott. Matteo Laudicina*  
*Firmato*

Il Dirigente Responsabile  
Servizio 16 – S.T di Trapani  
*Dott. Girolamo Pipitone*  
*Firmato*